

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Ancora semaforo rosso per i conferimenti ex articolo 177 comma 2 bis plurimi***

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La [risposta all'istanza di interpello 4.9.2020 n. 309](#) affronta un ulteriore caso di **conferimento plurimo di partecipazioni** e porta alla **valutazione dell'applicabilità del regime di realizzo controllato** nell'ipotesi in cui la società conferitaria acquisisca una **partecipazione che non risulta di controllo** ([articolo 177, comma 2, Tuir](#)), bensì una **partecipazione meramente qualificata (comma 2 bis)**.

Nel caso proposto, la **compagine sociale** nella società Alfa spa è particolarmente frammentata.

Alfa Spa, inoltre, ha anche **acquisito azioni proprie** a seguito di operazioni che non risultano particolarmente rilevanti ai fini della nostra analisi. Il primo step della riorganizzazione è quello di **annullare le azioni proprie**.

Di seguito è rappresentata la compagina sociale prima e dopo l'annullamento delle azioni proprie detenute da Alfa spa.

socio	numero azioni	percentuale di partecipazione
B	9.064	4,20%
C	9.066	4,20%
D	9.068	4,20%
E	9.064	4,20%
F	9.064	4,20%
G	7.540	3,49%
H	7.268	3,36%
I	7.538	3,49%
J	7.268	3,36%
K	7.536	3,49%
M	378	0,17%
N	378	0,17%

socio	numero azioni	percentuale di partecipazione	
B	9.064	6,76%	
C	9.066	6,76%	
D	9.068	6,76%	
E	9.064	6,76%	
F	9.064	6,76%	
			33,79%
G	7.540	5,62%	
H	7.268	5,42%	
I	7.538	5,62%	
J	7.268	5,42%	
K	7.536	5,62%	
M	378	0,28%	
N	378	0,28%	

Abbiamo raggruppato i soci appartenenti alle **medesime aggregazioni familiari**. È intenzione dei soci effettuare dei **conferimenti in 4 distinte holding che deterranno, rispettivamente, il 33,79%, il 28,54%, il 28,63% ed il 9.04% di Alfa Spa**.

Viene precisato nell'interpello che, in seguito all'operazione, **le quote di partecipazione assegnate ai conferenti saranno perfettamente proporzionali al numero delle azioni conferite e che non ci sarà pertanto alcuna alterazione dei diritti patrimoniali preesistenti**.

**Non si realizza, in sostanza, alcuna ipotesi di donazione indiretta.**

Inoltre, viene segnalato che le **partecipazioni oggetto di conferimento** verranno iscritte nel bilancio delle conferitarie ad un valore che produrrà un **incremento di patrimonio netto delle conferitarie non superiore al valore fiscale delle partecipazioni riconosciuto in capo ai soci conferenti**.

Ciò al fine di **azzerare la plusvalenza**, nella speranza di poter applicare il **regime del realizzo controllato ex articolo 177 comma 2 bis** nelle **prime tre holding**.

In relazione alla **quarta holding**, infatti, trattandosi di una **partecipazione non qualificata**, non resta altro che applicare il **regime ordinario di cui all'[articolo 9 Tuir](#)**.

L'Agenzia afferma che il **riferimento al "conferente" contenuto nel comma 2 bis** porta a ritenere che **la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali** per la detenzione di partecipazioni qualificate.

L'Ufficio, pertanto, riprende *in toto* le **conclusioni enunciate per la prima volta nella [risposta ad interpello 28.7.2020, n. 229](#)**. Si veda il **[precedente intervento sul tema](#)**.

Nel **regime delineato dall'[articolo 177 Tuir](#)** coesisterebbero, pertanto, **due discipline aventi presupposti ed ambiti di applicazione differenti essendo diversa la finalità**.

Mentre nel **comma 2** l'obiettivo finale è il conseguimento del **controllo di diritto della società scambiata**, nelle operazioni riconducibili al **comma 2-bis**, viceversa, viene **attribuita rilevanza all'oggetto del conferimento (che deve essere una partecipazione definibile come qualificata)** e al **requisito del controllo totalitario** della società conferitaria in capo al conferente.

Quest'ultimo, sostanzialmente, "converte" una **partecipazione qualificata diretta** in una analoga **partecipazione qualificata indiretta** detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria.

**Gli obiettivi dei due commi sono quindi diversi. Il comma 2 bis mira a favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale** in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una **holding unipersonale riconducibile al singolo conferente**.

Ovviamente, per chi scrive, **le tesi dell'Ufficio non appaiono condivisibili per le medesime ragioni già espresse nel [precedente intervento](#).**

Non si comprende, inoltre, volendo dare al **comma 2 bis** una **valenza di ricambio generazionale**, la ragione per escludere da detto tema del **ricambio generazionale ipotesi come quella delineata nella [risposta n. 309/2020](#).**